



ISTITUTO COMPRENSIVO I - UDINE

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE

Tel 0432 470855 - Fax 0432 547719

Email: UDIC84100A@istruzione.it Pec: UDIC84100A@pec.istruzione.it Sito: www.1.icudine.it

Codice MIUR UDIC84100A - CF 94127270307

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Redatto ai sensi dell'art. 125, comma 10 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ai sensi dell'art. 34 del D.I. 44/2001

TESTO RETTIFICATO A SEGUITO DELLE INTEGRAZIONI E MODIFICHE APPROVATE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 69 DEL 05 APRILE 2016, SENTITO IL COLLEGIO DEI DOCENTI NELLA RIUNIONE DEL 01 APRILE 2016

(Omissis)

TITOLO VI

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

NUOVO TESTO (RETTIFICATO)

Art. 32

Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi

- A. Il Dirigente Scolastico, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal POF, verifica la necessità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica e decide l'eventuale ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 33

Pubblicazione degli avvisi di selezione

- A. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo pretorio del proprio sito web.
- B. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto.
- C. Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'attività richiesta.
- D. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- 1) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - 2) godere dei diritti civili e politici;
 - 3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - 4) non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - 5) essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
- E. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 53 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
- F. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare, i contenuti dell'attività e/o i servizi richiesti;
- G. Per ciascun contratto deve essere specificato: - l'oggetto della prestazione - la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione - luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo - il corrispettivo proposto per la prestazione
- H. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
- I. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito nell'avviso di selezione, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Art. 34

Individuazione degli esperti esterni

- A. Il ricorso ad esperti esterni dovrà avvenire solo e soltanto dopo aver preliminarmente accertato l'oggettiva impossibilità di utilizzare risorse disponibili all'interno dell'Istituto.
- B. Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dei curricula.
- C. La selezione è operata dal Dirigente Scolastico, il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di apposita Commissione, avente un numero dispari di membri e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. I membri della Commissione sono nominati dal Dirigente Scolastico.
- D. Gli esperti esterni cui conferire incarichi sono selezionati mediante valutazione comparativa dei titoli e dei curricula professionali. I criteri di valutazione dei titoli culturali, dei curricula professionali e dell'offerta economica sono definiti e specificati nei singoli avvisi di selezione. La comparazione dei curricula avviene, nel rispetto dell'art. 40 del DI n. 44/2001 e delle disposizioni di cui al D. lgs. n. 163/2006, in conformità dei seguenti criteri:
 - livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
 - correlazione fra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per cui è richiesto l'intervento;
 - precedenti esperienze didattiche in progetti di formazione nel settore scolastico e/o esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico;
 - continuità di collaborazione con l'Istituto.
- E. Nel caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, alla valutazione dei titoli culturali si sostituisce la verifica delle competenze acquisite con certificazioni documentabili, quali, ad esempio: partecipazione a mostre, lavori prodotti, lavoro subordinato o autonomo presso esercizi o aziende specializzate nel settore richiesto, etc.).
- F. A parità di punteggio, sarà collocato prima nella graduatoria l'esperto con minore anzianità anagrafica.
- G. Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività didattiche, così come esso verrà fissato dall'Istituto.
- H. I criteri indicati nei punti da d a g sono applicabili anche al personale della Scuola, al personale docente Universitario e al personale delle Pubbliche amministrazioni.
- I. Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente potrà stipulare con l'esperto il contratto, purché l'esperto sia ritenuto idoneo per l'attività da svolgere.
- J. Dalle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 2 del 2008 della Funzione Pubblica, sono escluse: "le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto *"intuitu personae"* che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili".

Art. 35

Vincoli alla stipula del contratto

- A. I contratti con esperti esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32 comma 4 del D.I. n°44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
 - che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
 - che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
 - per cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 36

Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

- A. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D. Lgs n° 165 del 30/03/2001.
- B. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi 12 e 16 del citato D. Lgs n° 165/2001.

Art. 37

Stipula, durata del contratto e liquidazione del compenso

- A. Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa come previsto dalla Legge 335/95.
- B. Nel contratto devono essere specificati:
 - l'oggetto della prestazione
 - il progetto di riferimento
 - i termini di inizio e di conclusione della prestazione
 - il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi/imposte;
 - le modalità del pagamento del corrispettivo
 - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale
 - le modalità di controllo e verifica della qualità della prestazione erogata.
- C. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste.
- D. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
- E. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 37 bis

Determinazione del compenso

- A. Il compenso attribuibile agli esperti esterni deve tener conto:
 - del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione
 - delle disponibilità finanziarie programmate.
- B. Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.
- C. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
- D. È fatto divieto di anticipazione di somme.
- E. Agli esperti non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
- F. Misura dei compensi: il compenso massimo per i docenti interni e/o altro personale della scuola, fatte salve le deroghe di cui al precedente punto C., è confermato secondo la misura oraria massima prevista dal CCNL Comparto Scuola in vigore, come da Tabella 1 seguente; il compenso massimo che può essere corrisposto agli esperti esterni per attività di formazione è quello stabilito dal D.I. n. 326/95 e Circolare Ministero del Lavoro n. 101/97, come da Tabelle 2 e 3 seguenti.

Tabella 1 – CCNL Comparto Scuola 2007

<i>Tipologia</i>	<i>Importo orario</i>
Attività di insegnamento	Fino ad un massimo di € 35,00

Attività di non insegnamento docente (da rapportare per il personale ATA al profilo di appartenenza)	Fino ad un massimo di € 17,50
--	-------------------------------

Tabella 2 – DI n. 326 del 12/10/1995	
<i>Tipologia</i>	<i>Importo</i>
Direzione, organizzazione e controllo	fino ad un massimo di €. 41,32 per giornata
Coordinamento scientifico, progettazione, produzione e validazione di materiali, monitoraggio e valutazione	fino ad un massimo di €. 41,32 orari (elevabile fino ad un massimo €. 51,65 orari per docenti universitari)
Attività di docenza	fino ad un massimo di €. 41,32 orari (elevabile fino ad un massimo €. 51,65 orari per docenti universitari)
Attività tutoriale, coordinamento lavori di gruppo	fino ad un massimo di €. 41,32 orari

Tabella 3 - Circolare Ministero del Lavoro n. 101/97	
<i>Tipologia</i>	<i>Importo</i>
Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale) ; Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennale)	fino ad un massimo di €. 85,22
Docenti, co-docenti, direttori di corso e codirettori di progetto; ricercatori universitari I livello, Ricercatori junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti di settori junior (triennale); professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza.	fino ad un massimo di €. 56,81
Co-docenti o codirettori di corsi e di progetti.	fino ad un massimo di €. 46,48
Tutor.	fino ad un massimo di €. 30,99

Art. 38

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

- A. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
- B. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'esperto esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
- C. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

(Omissis)